



2023/2233

9.11.2023

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 77/2023

del 28 aprile 2023

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/2233]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 ⁽¹⁾, quale rettificato in GU L 83 del 10.3.2022, pag. 66 e in GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione, del 23 giugno 2021, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, degli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2020/1178 della Commissione, del 27 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Danimarca a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2020/1184 della Commissione, del 17 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dall'Ungheria a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2020/1205 della Commissione, del 6 agosto 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica slovacca a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la comunicazione della Commissione relativa all'aspetto dell'etichettatura dei prodotti fertilizzanti dell'UE di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (7) Il regolamento (UE) 2019/1009 abroga il regolamento (UE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (8) La deroga che consente agli Stati EFTA di limitare la commercializzazione dei concimi sul rispettivo mercato a causa del tenore di cadmio è effettiva nell'accordo SEE sin dall'entrata in vigore di questo nel 1994. Per quanto concerne gli Stati membri dell'UE ai quali è stata concessa la stessa deroga con riguardo al tenore di cadmio nei concimi, rimangono valide le circostanze di fatto che l'hanno resa necessaria.

⁽¹⁾ GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 259 del 10.8.2020, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU L 270 del 18.8.2020, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU C 119 del 7.4.2021, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

- (9) I regolamenti della Commissione (CE) n. 2076/2004 ⁽⁸⁾, (CE) n. 162/2007 ⁽⁹⁾, (CE) n. 1107/2008 ⁽¹⁰⁾, (CE) n. 1020/2009 ⁽¹¹⁾, (UE) n. 137/2011 ⁽¹²⁾, (UE) n. 223/2012 ⁽¹³⁾, (UE) n. 463/2013 ⁽¹⁴⁾, (UE) n. 1257/2014 ⁽¹⁵⁾, (UE) 2016/1618 ⁽¹⁶⁾, (UE) 2019/1102 ⁽¹⁷⁾, (UE) 2020/1666 ⁽¹⁸⁾ e (UE) 2021/862 ⁽¹⁹⁾, che sono integrati nell'accordo SEE, sono ormai obsoleti e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (10) La presente decisione prevede disposizioni inerenti alla legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, parte 7.1, punto 9b (Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

”- **32019 R 1009**: Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1), quale rettificato in GU L 83 del 10.3.2022, pag. 66 e in GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121”.

Articolo 2

L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. nel capitolo XIV, il testo del punto 1 (Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:

”**32019 R 1009**: Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1), quale rettificato in GU L 83 del 10.3.2022, pag. 66 e in GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121, modificato da:

— **32021 R 1768**: Regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione, del 23 giugno 2021 (GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 8)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) gli Stati EFTA sono liberi di continuare ad applicare al cadmio nei concimi fosfatici i valori limite nazionali vigenti alla data in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 77/2023 del 28 aprile 2023, fino a quando non saranno applicabili nello Spazio economico europeo valori limite armonizzati pari o inferiori a quelli nazionali;

⁽⁸⁾ GU L 359 del 4.12.2004, pag. 25.

⁽⁹⁾ GU L 51 del 20.2.2007, pag. 7.

⁽¹⁰⁾ GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 13.

⁽¹¹⁾ GU L 282 del 29.10.2009, pag. 7.

⁽¹²⁾ GU L 43 del 17.2.2011, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU L 75 del 15.3.2012, pag. 12.

⁽¹⁴⁾ GU L 134 del 18.5.2013, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ GU L 337 del 25.11.2014, pag. 53.

⁽¹⁶⁾ GU L 242 del 9.9.2016, pag. 24.

⁽¹⁷⁾ GU L 175 del 28.6.2019, pag. 25.

⁽¹⁸⁾ GU L 377 dell'11.11.2020, pag. 3.

⁽¹⁹⁾ GU L 190 del 31.5.2021, pag. 74.

- b) all'articolo 1, paragrafo 2, dopo la lettera p) sono aggiunte le lettere seguenti:
 - "q) la normativa fitosanitaria nazionale degli Stati EFTA;
 - r) la normativa nazionale sulle specie esotiche invasive degli Stati EFTA.";
 - c) all'articolo 52, per gli Stati EFTA dopo i termini "del 16 luglio 2022" sono inseriti i termini "oppure, se successiva, della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 77/2023 del 28 aprile 2023";
2. dopo il punto 5 (Decisione 2006/390/CE della Commissione) è inserito il testo seguente:
- "6. **32020 D 1178**: Decisione (UE) 2020/1178 della Commissione, del 27 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Danimarca a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 14)
 - 7. **32020 D 1184**: Decisione (UE) 2020/1184 della Commissione, del 17 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dall'Ungheria a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici (GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 42)
 - 8. **32020 D 1205**: Decisione (UE) 2020/1205 della Commissione, del 6 agosto 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica slovacca a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici (GU L 270 del 18.8.2020, pag. 7)

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto degli atti seguenti:

- 1. **52021XC0407(04)**: Comunicazione della Commissione relativa all'aspetto dell'etichettatura dei prodotti fertilizzanti dell'UE di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 119 del 7.4.2021, pag. 1)";
- 3. nel capitolo XV, il punto 13 (Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:
 - i) è aggiunto il trattino seguente:
 - "- **32019 R 1009**: Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1), quale rettificato in GU L 83 del 10.3.2022, pag. 66 e in GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121".
 - ii) gli adattamenti i) e j) sono rinumerati rispettivamente j) and k);
 - iii) dopo l'adattamento h) è inserito l'adattamento seguente:
 - "i) all'articolo 80, paragrafo 8, per gli Stati EFTA anziché "al 15 luglio 2019" leggesi "alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 77/2023 del 28 aprile 2023".

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2019/1009, quale rettificato in GU L 83 del 10.3.2022, pag. 66 e in GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121, del regolamento delegato (UE) 2021/1768, delle decisioni (UE) 2020/1178, (UE) 2020/1184 e (UE) 2020/1205 e della comunicazione della Commissione relativa all'aspetto dell'etichettatura dei prodotti fertilizzanti dell'UE di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

* Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2023

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN
